



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
E
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA

CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL GIUDICE TUTELARE NELLA
REVISIONE E CONTROLLO DEI RENDICONTI PERIODICI E FINALI DEPOSITATI
DA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI.

Il Tribunale di Brescia, nella persona del Presidente, dott. Stefano Scati e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia nella persona del Presidente, dott. Severino Gritti,

Sentito il dirigente amministrativo del Tribunale di Brescia,

PREMESSO

- a) che il Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Brescia è competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutele (artt. 343 e segg. c.c.) e di amministrazioni di sostegno (artt. 404 e segg. c.c.);
- b) che il numero delle procedure aperte presso il Tribunale è in costante aumento tanto da attestarsi al 31/12/2024 a 11187;
- c) che l'effettività della tutela demandata al Giudice Tutelare comporta, tra l'altro, necessariamente un elevato grado di pervasività del controllo circa l'operato e il rendiconto presentato dal tutore o dall'amministratore di sostegno, come peraltro imposto dall'art. 380 c.c.;
- d) che il Giudice Tutelare, nella propria attività, può valersi di ausiliari esperti in una determinata attività professionale ex art. 68 c.p.c.;
- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia è naturale e massimo interlocutore in materia contabile;
- f) che in data 17/07/2019 è stata sottoscritta tra il Tribunale di Brescia e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia una convenzione per il controllo dei rendiconti annuali presentati dai tutori e dagli

amministratori di sostegno, che è intenzione delle parti rinnovare ed emendare alla luce delle esperienze nel frattempo maturate e dei preziosi apporti delle organizzazioni del "Terzo Settore";

- g) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia si è dimostrato particolarmente sensibile alla delicatezza, all'altissimo valore sociale e ai sacrifici che richiede l'attività di tutore o amministratore di sostegno;
- h) che il controllo dei rendiconti è particolarmente oneroso e delicato nei casi di patrimoni non modesti, per tali intendendosi quelli che superano le soglie sottoindicate e in relazione ai quali, in virtù della presente convenzione, il Giudice Tutelare potrà avvalersi dell'ausilio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:

- 1) persona beneficiaria che percepisca un reddito complessivo annuo oltre gli €30.000,00 e che disponga di un patrimonio mobiliare e immobiliare superiore a €30.000,00;
- 2) persona beneficiaria che disponga di un patrimonio mobiliare e immobiliare superiore a € 50.000,00.

Il patrimonio immobiliare verrà valutato sulla scorta dei valori catastali o, se disponibili, da perizie di stima disponibili.

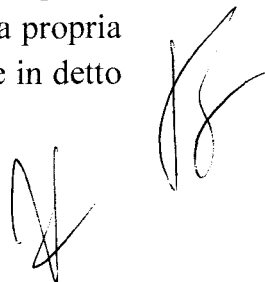
CONVENGONO

Articolo 1 - Contenuto dell'attività - finalità

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno e tutori allo scopo di velocizzare le procedure di verifica dei rendiconti presentati dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Articolo 2 - Iscrizione all'albo

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo bresciano in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs n. 165/2001 che intendano svolgere le attività di cui all'art. 1 in collaborazione con il Tribunale di Brescia devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Il professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzione di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.



Articolo 3 Valutazione delle domande

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, da parte di un consigliere dell'ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Brescia e previo eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno - proporrà al Presidente del Tribunale di Brescia i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

Articolo 4 - Nomina del revisore

Per i fascicoli di nuova iscrizione a decorrere dalla data della presente convenzione, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sarà indicata la possibilità della nomina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il controllo dei rendiconti, nei casi in cui la condizione economica della persona beneficiaria superi la soglia economica-patrimoniale prevista nella presente convenzione in seguito alla nomina da parte del Giudice Tutelare, l'attività sarà svolta dal professionista incaricato sulla base dei documenti che l'amministratore ed il tutore avranno messo a disposizione della cancelleria, in occasione del deposito del primo rendiconto. Eventuali integrazioni necessarie potranno essere richieste direttamente dal revisore all'amministratore e al tutore. Per i successivi rendiconti, l'amministratore ed il tutore provvederanno all'inoltro del rendiconto direttamente al professionista incaricato.

Il professionista provvederà al deposito del solo parere a mezzo pct, nel caso del primo rendiconto, successivamente provvederà al deposito del parere corredato dal rendiconto ricevuto e dei relativi allegati, sempre con la stessa modalità di deposito.

Il professionista non sarà mai responsabile del mancato deposito da parte dell'amministratore e del tutore del rendiconto periodico.

La nomina avrà durata di cinque anni, prorogabile tacitamente di anno in anno, con possibilità da parte del professionista di rinunciare all'incarico, mediante inserimento di comunicazione nel relativo fascicolo telematico.

Articolo 5 - Precisazioni.

Le attività previste dalla presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- non determineranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- saranno svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel rispetto delle regole deontologiche di riservatezza e *privacy*, e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite in ordine agli atti ed ai documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento del loro incarico;



- non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

Articolo 6 - Risoluzione

La collaborazione con il singolo Dottore Commercialista o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Brescia al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista
- per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco
- su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti alla disciplina della professione.
- nel caso in cui il Ministero evidenzi all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

Art 7- Compensi

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per l'amministrazione della Giustizia, né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si conviene che al professionista incaricato di svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo di rendiconti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un compenso, a carico della procedura, in relazione al patrimonio risultante al termine dell'annualità presa a riferimento nel rendiconto presentato per il parere, secondo gli importi di cui alla tabella allegata.

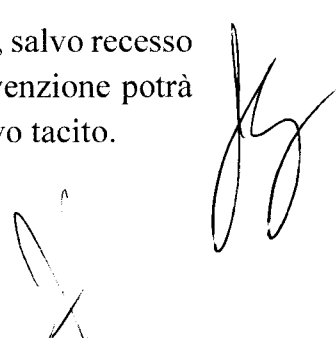
Articolo 8 - Pubblicità

Il testo della presente convenzione sarà reso pubblico sul sito internet del Tribunale di Brescia. La qualifica professionale dei Commercialisti o Esperti Contabili incaricati sarà verificabile sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

Articolo 9 - Durata e decorrenza

La presente convenzione avrà effetto per tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo recesso delle parti, da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. La presente convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza d'intesa tra le parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Brescia, lì



Per l'ODCEC di Brescia

Per il Tribunale Ordinario di Brescia

Tabella dei compensi

Il Dottore Commercialista-Esperto Contabile che presta la propria attività ai sensi della convenzione riceverà un compenso per ogni fascicolo esaminato. Il compenso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e/o al tutore in seguito a liquidazione del Giudice Tutelare.

<u>PATRIMONIO FINALE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO</u>	<u>COMPENSO</u>
<u>Fino a 100.000,00€</u>	<u>100,00€ oltre accessori di legge</u>
<u>Da 100.000,01€ a 250.000,00€</u>	<u>250,00€ oltre accessori di legge</u>
<u>Da 250.000,01€ a 500.000,00€</u>	<u>400,00 € oltre accessori di legge</u>
<u>Da 500.000,01€ a 1.000.000,00€</u>	<u>500,00 € oltre accessori di legge</u>
<u>Oltre 1.000.000,01€</u>	<u>800,00 € oltre accessori di legge</u>

Brescia, li 3/12/2025

Per l'ODCEC DI BRESCIA



Per il Tribunale Ordinario di BRESCIA

